

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 149

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 150

ALLEGATO (*Parere approvato*) 152

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nei primi mesi della legislatura la Commissione ha svolto un lungo e articolato ciclo di audizioni sulle proposte di legge.

Considerata l'attualità del tema, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 giugno 2017 si è convenuto di riprendere l'esame delle proposte al fine di valutare le modalità di prosecuzione del loro esame.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giuseppe Zappulla, per acquisire le sue proposte al riguardo, anche con riferimento alla nomina di un Comitato ristretto al quale affidare l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), *relatore*, osserva che il tema della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali è tornato di stringente attualità e che, per di più, sta maturando tra le forze sociali la consapevolezza del-

l'opportunità di introdurre una regolamentazione legislativa in materia anche con riferimento alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro. Il Parlamento, pertanto, nella piena legittimità dell'esercizio dei suoi poteri, è chiamato a elaborare una disciplina che sia di sostegno, non certo di contrasto o di sostituzione, a tali riflessioni che, specialmente negli ultimi tempi, si sono concretizzate anche in documenti unitari, di cui non è possibile, a suo avviso, non tenere conto. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno che la Commissione riprenda le fila del ragionamento che aveva avviato, procedendo alla nomina di un Comitato ristretto che, tenendo anche conto del cospicuo materiale già raccolto nel corso del ciclo di audizioni svolto, possa giungere alla formulazione di un testo il più possibile unitario, da sottoporre all'esame della Commissione. Al fine di procedere all'elaborazione di un testo che tenga conto dell'evoluzione delle posizioni delle parti sociali, si riserva di avviare contatti di carattere informale con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condividendo quanto testé affermato dal relatore, sottolinea l'opportunità di allargare la riflessione della Commissione anche al tema della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni datoriali, allo scopo di contrastare il diffondersi di pratiche di *dumping* sociale che si sostanziano in una contrattazione al ribasso che sfocia nella stipula di contratti «pirata», che prevedono ridotte tutele e rinunce ai diritti dei lavoratori, da parte di organizzazioni costituite *ad hoc*. La diffusione di tale fenomeno è, a suo avviso, tra le cause che hanno portato negli ultimi anni alla maturazione tra le parti sociali della consapevolezza dell'opportunità di intervenire anche in via legislativa sul tema, come dimostra anche l'avviso comune sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, da un lato, e Confindustria, dall'altro. L'intervento del Parlamento, pertanto, avrebbe la funzione

di accompagnare e sostenere tale nuova consapevolezza, assecondando e dando veste legislativa alle posizioni nel frattempo in corso di elaborazione tra le parti sociali. Alla luce di ciò, concordando con la proposta del relatore, propone di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 Cancellieri.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede alla relatrice se voglia illustrare la sua proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento, soffermandosi, in particolare, sul contenuto delle osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (C. 3411 Cancellieri).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata la proposta di legge Atto Camera n. 3411, recante introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

considerato che la proposta di legge è volta a integrare la vigente disciplina inerente la compensazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, recata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sviluppando il processo avviato con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, volto ad assicurare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche in tempi certi e più contenuti;

ritenuto, in proposito, che le misure volte a favorire la compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con i debiti delle stesse rappresentino un importante strumento per correggere le disfunzioni che possono crearsi nei rapporti contrattuali tra i privati e le medesime amministrazioni e per garantire una più equa concorrenza tra gli operatori economici, anche in relazione al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva;

osservato che, in questo contesto, l'articolo 1 della proposta di legge in

esame introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*, che, lasciando impregiudicate le vigenti disposizioni e, in particolare, quelle di cui all'articolo 28-*quater* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, disciplina una compensazione di carattere « universale », attraverso la quale, su richiesta del soggetto creditore della pubblica amministrazione, possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi;

rilevato che tra i debiti compensabili si indicano i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ulteriori tipologie di entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;

osservato che la previsione di estendere la possibilità di compensazione anche a debiti delle pubbliche amministrazioni non ancora iscritti a ruolo appare suscettibile di determinare per le medesime amministrazioni un rallentamento nella riscossione delle somme dovute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 28-*sexies* », comma 1, lettera *f*), si valuti l'esigenza di modificare il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 59, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'elaborazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, per quanto attiene alla definizione dei termini e delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni in materia di compensazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, anche in relazione al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva;

verifichi la Commissione di merito se si intenda prevedere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 28-*sexies* », comma 1, lettera *e*) anche ai contributi previdenziali dovuti agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, valutando in tal caso l'esigenza di precisare che per tali enti restino comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2014.